



Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 2026¹,
decreta:

I

La legge sulle banche dell'8 novembre 1934² è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 1^{bis}

² Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

- a. disporre di fondi propri che, segnatamente:
 - ^{1bis}. coprono integralmente le partecipazioni in imprese con sede all'estero che operano nel settore finanziario e che appartengono allo stesso loro gruppo finanziario; tali partecipazioni devono essere dedotte su base individuale dai fondi propri di base di qualità primaria,

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2026 1177

² RS 952.0

